

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO A MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE EX ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 DEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO.

La delegazione trattante pubblica:

Dott. Elena Vercesi – Presidente
Rag. Elisabetta Lanati

Le rappresentanze sindacali:

Organizzazioni Sindacali	Rappresentanza Sindacale Unitaria
assenti	Tagliabue Barbara

Premesso che:

- in data 11.12.2024 è stata firmata l'ipotesi di contratto integrativo e lo schema di Disciplina per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche;
- in data 23.12.2024 con delibera di Giunta Comunale n. 86, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del suddetto contratto;
- l'articolo 1 della predetta disciplina prevede quanto segue:

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono normati dall'art. 45 del Codice e dalla presente disciplina; tali disposizioni sono applicabili alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dalla presente disciplina, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed alla presente disciplina.

tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di accordo:

Articolo 1

1. Le suindicate premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto integrativo.

Articolo 2

1. Le parti condividono e approvano specificamente i contenuti degli articoli **5 (Esclusione dalla disciplina dell'incentivo), 8 (Graduazione della misura incentivante), 10 (Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro),11 (Graduazione della misura incentivante), 12 (Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro), 13 (Principi in materia di valutazione), 16 (Riduzione dell'incentivo in caso errori e/o ritardi), 17 (Liquidazione dell'incentivo)** dello schema di Disciplina per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche allegato alla presente ipotesi di Contratto integrativo.

Campospinoso Albaredo, li 23.12.2024

La delegazione trattante pubblica:	Le Rappresentanze sindacali:	
F.to Dott.ssa Elena Vercesi	OO.SS.:	R.S.U.:
		F.to Tagliabue Barbara
F.to Rag. Elisabetta Lanati	----	

COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO
Provincia di Pavia

**DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE**

(ex. art. 45 D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)

DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

La presente disciplina è emanata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture affidati dal Comune di Campospinoso Albaredo.

All'interno della presente disciplina il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso errori e/o ritardi
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Applicazione

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono normati dall'art. 45 del Codice e dalla presente disciplina; tali disposizioni sono applicabili alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dalla presente disciplina, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed alla presente disciplina.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) responsabile unico del progetto - **RUP**;
 - b) soggetti incaricati della **programmazione della spesa** per investimenti;
 - c) **collaborazione** all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle **alternative progettuali**;
 - e) redazione del progetto di **fattibilità tecnica ed economica**;
 - f) redazione del **progetto esecutivo**;
 - g) coordinamento per la **sicurezza in fase di progettazione**;
 - h) **verifica del progetto** ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di **gara**;
 - j) **direzione dei lavori**;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (**direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere**);
 - l) coordinamento per la **sicurezza in fase di esecuzione**;
 - m) **collaboratori del direttore dell'esecuzione**;
 - n) coordinamento della **sicurezza in fase di esecuzione**;
 - o) **collaudo tecnico-amministrativo**;
 - p) **regolare esecuzione**;
 - q) **verifica di conformità**;
 - r) **collaudo statico**;

s) i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
4. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, sono individuati dal Responsabile di Struttura competente.
5. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
6. L'atto di individuazione di cui al comma 4, deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati dando atto che il relativo cronoprogramma è determinato dallo specifico intervento.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente può individuare con la più ampia discrezionalità in omaggio al principio di risultato, con apposito provvedimento del Responsabile di Struttura competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Detta individuazione potrà avvenire sulla base di un unico atto o di più atti disgiunti.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, o di singoli dipendenti, possono essere apportate dal Responsabile di Struttura competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel

caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente disciplina:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c) la fornitura di servizi di importo inferiore a euro 20.000, fermo restando la nomina del DEC quando prevista;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È sempre fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con specifico provvedimento derogatorio modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui alla presente disciplina non si applica, escludendosi tuttavia qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dal presente Regolamento ma, comunque, in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo previsto dal presente Regolamento.
2. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'**80%** e quota innovazione per il **20%**), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del *Codice*.
3. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
4. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
5. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'**Allegato I.10**, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate al personale esterno all'amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 17;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate anche, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del <i>Codice</i> (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del <i>Codice</i>);	2%
Oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del <i>Codice</i> (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del <i>Codice</i>) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
Oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
Oltre euro 25.000.000,00	1,2%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	da 35% a 44%
Programmazione della spesa per investimenti	da 0 a 3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	da 0 a 6%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	da 0 a 1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	da 0 a 3%
Redazione del progetto esecutivo	da 10% a 17%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	8%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dei lavori	Da 10% a 16%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	da 0 a 1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	da 0 a 3%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Certificato Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	da 0 a 2%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, fermo restando che la somma delle percentuali di cui alla tabella suindicata non potrà essere superiore a 100.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI	
Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00 sino a soglia di rilevanza europea	1,5%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1%
FORNITURE	
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00 sino a soglia di rilevanza europea	1,5%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	Da 31% a 40%
Programmazione della spesa per investimenti	da 0 a 3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	da 0 a 6%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).	25%
Predisposizione dei documenti di gara	15%
Direzione dell' esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Verifica della conformità	5%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, fermo restando che la somma delle percentuali di cui alla tabella suindicata non potrà essere superiore a 100.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nella presente disciplina. Ai fini della liquidazione il Responsabile di Struttura individuato, diverso dal Responsabile di Struttura competente per l'intervento tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile individuato è supportata da idonei elementi valutativi ed attestazioni espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Responsabile di Struttura competente attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso errori e/o ritardi

1. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 2, comma 6, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 60% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

2. Nel caso di cui al comma 1, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile individuato ai sensi dell' art. 13, contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di applicazione delle decurtazioni.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile individuato ai sensi dell' art. 13 sentito il Responsabile di Struttura competente per l' intervento in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, all' accertamento ed attestazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, entro il termine di norma di febbraio. Sono ammesse liquidazioni infra-annuali, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - quando esigenze di rendicontazione (per finanziamenti esterni) lo rendano necessario;
 - per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad 1 milione di euro (in questo caso sarà ammissibile una liquidazione relativa al primo semestre da rendicontare entro il mese di agosto).
 - in ogni altro caso in cui il Responsabile di Struttura competente per l' intervento lo ritenga motivatamente urgente e/o necessario.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile di Struttura competente per l' intervento predispone una scheda comprensiva per di ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 18

Applicazione

1. La presente disciplina si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture-indette dal 01/07/2023 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.